



Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A.

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA
STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 28 GIUGNO 2004

Proposta di adozione di un nuovo testo di statuto sociale

Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A.
Via Filadelfia 220 – 10137 Torino
Tel. 0113240200 – fax 013240300
E-mail: posta@centralelatte.torino.it
www.centralelatte.torino.it

Cap.soc.Euro 20.600.000 int.vers.
C.C.I.A.A. Torino n. 520409
Tribunale Torino n. 631/77
Cod.Fisc. – Part.IVA 01934250018

Barabino & Partners



Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A.

**Convocazione
di assemblea straordinaria**

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria presso la sede sociale in Via Filadelfia n.220 – Torino, per il giorno 28 giugno 2004, alle ore 11.00, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 30 giugno 2004, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di adozione di un nuovo testo di statuto sociale, anche ai fini dell'adeguamento al D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 e successive modificazioni, previa modifica della delibera dell'assemblea straordinaria del 18 luglio 2000 in ordine alla delega al Consiglio di Amministrazione ai fini di emissione di obbligazioni.

Potranno intervenire all'assemblea i signori azionisti che risultino averne diritto in base alla legislazione vigente e, in particolare, i titolari di azioni ordinarie in possesso di certificazione rilasciata ai sensi dell'art.34 della Delibera Consob n.11768 del 23 dicembre 1998, emessa da intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A.

I signori soci hanno facoltà di ottenere copia della documentazione riguardante gli argomenti all'ordine del giorno a partire dal 13 giugno 2004 presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A.

Torino, 27 maggio 2004

Il Presidente
Luigi Luzzati

**Centrale del Latte
di Torino & C. S.p.A.**
Via Filadelfia, 220
101 37 Torino - Codice
fiscale e P.I. 01 934250018
Capitale Sociale Euro
20.600.000 i.v.
C.C.I.A.A. - Torino
n. 520409 Tribunale
di Torino n. 631/77

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale – Parte II – n. 122 del 26 maggio 2004 e su LA STAMPA del 27 maggio 2004.

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

"Proposta di adozione di un nuovo testo di statuto sociale, anche ai fini dell'adeguamento al D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 e successive modificazioni, previa modifica della delibera dell'assemblea straordinaria del 18 luglio 2000 in ordine alla delega al Consiglio di Amministrazione ai fini di emissione di obbligazioni".

* * * * *

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il nuovo statuto sociale che proponiamo di adottare per la Vostra Società in adeguamento alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 noto come "Legge Vietti", entrato in vigore il 1° gennaio u.s..

La nuova normativa ha introdotto una radicale riforma del diritto societario, ulteriormente innovato, per quanto riguarda le sole società quotate, dal successivo D. Lgs. 29 gennaio 2004: le modificazioni legislative sia rispetto al libro V del Codice Civile sia rispetto al Testo Unico della Finanza, comportano la necessità di adeguare gli statuti sociali entro e non oltre il 30 settembre 2004, motivo per cui si sottopongono alla Vostra approvazione le modifiche statutarie di cui in prosieguo.

Con l'occasione è parso opportuno introdurre ulteriori modifiche statutarie volte a soddisfare specifiche esigenze operative.

Tutto ciò premesso prima di sottoporVi il testo di deliberazione assembleare Vi illustriamo dettagliatamente le singole modifiche statutarie proposte (testo attuale/testo proposto) accompagnandole con una nota esplicativa, nella quale si illustrano le specifiche motivazioni del cambiamento, con indicazione delle norme di riferimento.

Testo vigente

Nuovo Testo

ARTICOLO 2 - SEDE	ARTICOLO 2 - SEDE
La società ha sede nel Comune di Torino, Via Filadelfia n. 220. Con le modalità e le formalità di legge potranno essere istituite, modificate o soppresse sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze in altre città in Italia ed all'estero.	La società ha sede nel Comune di Torino. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire, modificare o sopprimere in Italia ed all'estero sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie, dipendenze di ogni genere.

Nota:

La Legge Vietti consente di sopprimere l'indicazione dell'indirizzo nello statuto sociale e permette di attribuire al Consiglio di Amministrazione il potere di istituire sedi secondarie, purché ciò sia espressamente previsto dallo statuto: la modifica del primo e secondo comma risponde all'esigenza di evitare di assumere una modifica statutaria qualora si voglia trasferire il solo indirizzo della sede legale nell'ambito del medesimo Comune e nel contempo riconosce al Consiglio un potere prima riservato all'assemblea, ottenendo in tal modo il risultato di una notevole semplificazione.

*Testo vigente**Nuovo testo*

	<p>ARTICOLO 8 - RECESSO DEL SOCIO</p> <p>Il diritto di recesso può essere esercitato dal socio nei casi e con le modalità previste dalle norme vigenti.</p> <p>Non compete tuttavia il diritto di recesso al socio che non ha concorso all'approvazione della delibera riguardante la proroga della durata della società e/o l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.</p> <p>Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. all'indirizzo della sede sociale, indicando, tra l'altro, gli estremi del deposito della certificazione di appartenenza al sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione per le azioni per le quali esercita il recesso, presso un intermediario abilitato, con vincolo di indisponibilità finalizzato al recesso.</p> <p>Il diritto di recesso ha effetto nei confronti della società il quindicesimo giorno successivo alla data in cui è stata ricevuta dalla società la raccomandata A.R. inviata dal socio recedente, fermo il disposto dell'articolo 2437 bis terzo comma, codice civile.</p>
--	---

Nota:

L'articolo 8 è di nuova introduzione e ha lo scopo di disciplinare l'esercizio del diritto di recesso, in conformità a quanto stabilito dal nuovo art. 2437 e seguenti del Codice Civile.

*Testo vigente**Nuovo testo***ARTICOLO 8- ASSEMBLEA**

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, dal o da uno dei Vice Presidenti o da uno dei Consiglieri Delegati almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per la trattazione degli argomenti previsti dalla legge.

Quando particolari esigenze lo richiedono, l'assemblea ordinaria potrà essere convocata oltre i quattro mesi, ma entro i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea straordinaria è convocata per la trattazione delle materie per la stessa previste dalla legge o dal presente statuto. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove nel territorio nazionale, mediante avviso da pubblicarsi nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione può indicare anche le date delle eventuali seconda e terza convocazione.

Per l'intervento e la rappresentanza dei soci in assemblea, valgono le norme di legge vigenti.

La costituzione dell'assemblea e la validità delle deliberazioni sono regolate dalla legge, salvo che per la nomina di Amministratori, cui si applica il comma seguente e per la nomina del Collegio Sindacale cui si applica quanto previsto dall'articolo 20.

Sono eletti Amministratori coloro che ottengono la maggioranza dei voti espressi, escludendo dal computo gli astenuti.

ARTICOLO 9- ASSEMBLEA

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, dal o da uno dei Vice Presidenti o da uno dei Consiglieri Delegati almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per la trattazione degli argomenti previsti dalla legge.

Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'assemblea ordinaria può essere convocata oltre i 120 giorni, ma entro i 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea straordinaria è convocata per la trattazione delle materie per la stessa previste dalla legge o dal presente statuto.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, mediante avviso da pubblicarsi nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul quotidiano "LA STAMPA", contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione può indicare anche le date delle eventuali ulteriori convocazioni.

Per essere ammessi all'assemblea i soci devono presentare la certificazione di appartenenza al sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione rilasciata per l'intervento in assemblea al più tardi due giorni prima di quello stabilito per l'adunanza da un intermediario abilitato. Le azioni rappresentate dalla certificazione rimangono indisponibili sino al termine dell'assemblea. Ogni socio che abbia diritto di intervento in assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona ai sensi di legge.

La costituzione dell'assemblea e la validità delle deliberazioni sono regolate dalla legge, salvo che per la nomina di Amministratori, cui si applica il comma seguente e per la nomina del Collegio Sindacale cui si applica quanto previsto dall'articolo 21. Sono eletti Amministratori coloro che ottengono la maggioranza dei voti espressi, escludendo dal computo gli astenuti.

L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, collegati sia in audio sia in

	<p>video, alle seguenti condizioni delle quali si deve dare atto nei verbali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, che redigono il verbale; - che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e constatare e proclamare i risultati della votazione; - che il Segretario possa verbalizzare correttamente gli eventi assembleari; - che gli intervenuti possano partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno e possano visionare, ricevere o trasmettere documenti; - che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere la riunione svolta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario; - che in ogni luogo sia compilato un foglio delle presenze.
--	---

Nota:

Le modifiche ai commi 1, 2, 3 e 4 alla norma statutaria hanno lo scopo di semplificare le modalità di convocazione delle assemblee, secondo quanto previsto dall'art. 2366 Codice Civile e di adeguarne i termini alla nuova normativa, esprimendoli in giorni anzichè in mesi.

I commi 5, 6 e 7 esplicitano le procedure per la partecipazione, la costituzione e lo svolgimento dell'assemblea attualizzandola con riferimento al nuovo art. 2370 Codice Civile.

*Testo vigente**Nuovo testo*

ARTICOLO 9- PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	ARTICOLO 10- PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, da altra persona designata dall'assemblea medesima. Il Presidente è assistito da un Segretario o da un	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, da altra persona designata dall'assemblea medesima. Il Presidente è assistito da un Segretario o da un

<p>Notaio. Il Presidente dell'assemblea :</p> <ul style="list-style-type: none"> - constata il diritto di intervento, anche per delega; - accerta se l'assemblea è regolarmente costituita e in numero legale per deliberare ; - dirige e regola lo svolgimento dell'assemblea; - stabilisce le modalità (comunque palesi) delle votazioni e proclama i risultati delle stesse. 	<p>Notaio. Il Presidente dell'assemblea anche servendosi di appositi incaricati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - accerta l'identità e la legittimazione di presenti; - accerta se l'assemblea è regolarmente costituita e in numero legale per deliberare ; - dirige e regola lo svolgimento dell'assemblea; - stabilisce le modalità (comunque palesi) delle votazioni e proclama i risultati delle stesse.
---	---

Nota:

La modifica viene proposta per l'adeguamento all'art. 2371 del Codice Civile.

*Testo vigente**Nuovo testo*

ARTICOLO 10- ORGANO AMMINISTRATIVO	ARTICOLO 11- ORGANO AMMINISTRATIVO
<p>La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici membri secondo quanto delibererà l'assemblea all'atto della nomina.</p> <p>Gli Amministratori durano in carica un triennio e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio dell'ultimo anno di permanenza in carica. Essi sono rieleggibili.</p> <p>L'assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata in carica. Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero. I nuovi Amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. L'assemblea determina il compenso spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici membri secondo quanto delibera l'assemblea all'atto della nomina.</p> <p>Gli Amministratori durano in carica per un periodo massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.</p> <p>L'assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata in carica. Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, può aumentare tale numero. I nuovi Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. L'assemblea determina il compenso spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione.</p>

Nota:

Le modifiche proposte intendono precisare, in conformità al dettato normativo, che il periodo in carica degli amministratori viene determinato dall'assemblea dei soci (nel rispetto del limite

massimo previsto dall'art. 2383 Codice Civile) ed altresì regolare la procedura di integrazione del Consiglio di Amministrazione.

Testo vigente

Nuovo testo

<p>ARTICOLO 11- POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione esercita i poteri funzioni ed attribuzioni relativi all'amministrazione tanto ordinaria che straordinaria della società, fatta solamente eccezione per quelle attribuzioni che per legge o per disposizione statutaria sono devolute all'assemblea.</p>	<p>ARTICOLO 12- POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione esercita i poteri, funzioni ed attribuzioni relativi all'amministrazione tanto ordinaria che straordinaria della società, fatta solamente eccezione per quelle attribuzioni che per legge o per disposizione statutaria sono devolute all'assemblea. Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le delibere concernenti: -la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; - il trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio nazionale; -l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; -l'indicazione di quali tra gli amministratori – oltre al Presidente, Vice Presidente e Amministratori delegati- e i dirigenti hanno la rappresentanza della società, ai sensi dei successivi articoli 17 e 18 delle Statuto Sociale; -la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; -gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.</p>
---	---

Nota:

E' stato inserito un secondo comma per delegare alcune competenze al Consiglio di Amministrazione, così come ora consentito dalla normativa.

Testo vigente

Nuovo testo

<p>ARTICOLO 14- OBBLIGHI INFORMATIVI Gli Amministratori riferiscono al Collegio Sindacale con periodicità almeno trimestrale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate e su quelle in potenziale conflitto di interessi. Le relazioni al Collegio Sindacale vengono svolte in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ovvero, laddove</p>	<p>ARTICOLO 15- OBBLIGHI INFORMATIVI Gli Amministratori devono riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con periodicità almeno trimestrale in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, oppure, qualora particolari esigenze di tempestività lo rendano preferibile, anche in via diretta, in forma scritta o verbale e/o telefonicamente sull'attività svolta e su quant'altro richiesto dalla Legge.</p>
--	--

<p>particolari ragioni di urgenza lo rendano necessario, in forma scritta o verbale, anche telefonica, attraverso le modalità ritenute volta per volta più opportune. Gli Amministratori devono riferire al rappresentante comune degli azionisti titolari di azioni di risparmio, ove le stesse esistano, quanto previsto dalla legge, anche verbalmente e/o telefonicamente qualora esigenze di tempestività lo rendano preferibile.</p>	
--	--

Nota:

Le modifiche introdotte nel testo dell'articolo consentono di formulare la previsione statutaria in aderenza a quanto disposto dal nuovo art. 150 del D. Lgs. 24/2/1998 n. 58, così come modificato dall'art. 9.79 del D. Lgs. 6/2/2004 n. 37 e di mantenere quell'elasticità necessaria per recepire automaticamente eventuali ulteriori innovazioni al riguardo.

*Testo vigente**Nuovo testo*

ARTICOLO 15- DELEGHE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	ARTICOLO 16- DELEGHE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
<p>L'assemblea straordinaria del 18 luglio 2000 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione per il periodo di cinque anni dalla data dell'assemblea</p> <p>a) la facoltà ex articolo 2443 Codice Civile di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un massimo di Euro 26.000.000 (ventiseimilioni) di valore nominale in via gratuita e/o a pagamento, con o senza sovrapprezzo, con facoltà agli Amministratori di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione, il godimento, l'eventuale destinazione dell'aumento del capitale sociale al servizio della conversione di obbligazioni emesse anche da terzi sia in Italia che all'estero, nonché al servizio di buoni di sottoscrizione (warrant) e di determinare le riserve ed i fondi disponibili da imputare a capitale ed il loro ammontare. Più in generale, definire modalità, termini e condizioni dell'aumento del capitale sociale;</p> <p>b) la facoltà ex articolo 2420 ter Codice Civile di emettere in una o più volte obbligazioni, anche in valuta estera, se ammesse dalla legge, anche convertibili, o con warrant, con correlativo aumento del capitale sociale, fino ad un ammontare che, tenuto conto delle obbligazioni in circolazione, alla data della deliberazione di emissione non ecceda i limiti fissati dalla normativa all'epoca vigente. Più in generale definire modalità, termini e condizioni</p>	<p>L'assemblea straordinaria del 18 luglio 2000 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione per il periodo di cinque anni dalla data dell'assemblea</p> <p>a) la facoltà ex articolo 2443 Codice Civile di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un massimo di Euro 26.000.000 (ventiseimilioni) di valore nominale in via gratuita e/o a pagamento, con o senza sovrapprezzo, con facoltà agli Amministratori di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione, il godimento, l'eventuale destinazione dell'aumento del capitale sociale al servizio della conversione di obbligazioni emesse anche da terzi sia in Italia che all'estero, nonché al servizio di buoni di sottoscrizione (warrant) e di determinare le riserve e i fondi disponibili da imputare a capitale e il loro ammontare. Più in generale, definire modalità, termini e condizioni dell'aumento del capitale sociale;</p> <p>b) la facoltà ex articolo 2420 ter Codice Civile di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili o con warrant, anche in valuta estera, se ammesse dalla legge, con correlativo aumento del capitale sociale, fino a un ammontare che, tenuto conto delle obbligazioni in circolazione, alla data della deliberazione di emissione non ecceda i limiti fissati dalla normativa all'epoca vigente. Più in generale definire modalità, termini e condizioni</p>

dell'emissione del prestito obbligazionario ed il suo regolamento.	dell'emissione del prestito obbligazionario e il suo regolamento.
--	---

Nota:

Si propone di modificare la lettera b) dell'art. 16, in considerazione del nuovo articolo 2410 Codice Civile che attribuisce in via generale al Consiglio di Amministrazione il potere di emettere obbligazioni ordinarie.

*Testo vigente**Nuovo testo*

<p>ARTICOLO 16- RAPPRESENTANZA LEGALE</p> <p>Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società e la rappresentanza in giudizio sia attiva che passiva, così come ciascuno dei Vice Presidenti, se nominati. Il Presidente ed il o i Vice Presidenti ed il o i Consiglieri delegati hanno la firma sociale tanto per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione, nei limiti della delega ricevuta dal Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>ARTICOLO 17- RAPPRESENTANZA LEGALE</p> <p>Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società. La rappresentanza legale è inoltre affidata ai Vice Presidenti, agli Amministratori Delegati e a chi altro designato dal Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti singolarmente, congiuntamente con altro soggetto avente poteri abbinati negli altri casi.</p>
--	--

Nota:

La modifica viene proposta per mere esigenze di semplificazione dell'attività operativa.

*Testo vigente**Nuovo testo*

<p>ARTICOLO 20- SINDACI</p> <p>Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci Effettivi e tre Supplenti che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco Effettivo e di un Supplente. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenente ad un medesimo</p>	<p>ARTICOLO 21- SINDACI</p> <p>Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci Effettivi e tre Supplenti che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco Effettivo e di un Supplente. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti a un medesimo</p>
--	---

gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista nè possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di Sindaco Effettivo in altre cinque società o enti, i cui titoli siano ammessi alle negoziazioni di un mercato regolamentato iscritto nell'elenco previsto dagli articoli 63 e 67 del Decreto Legislativo 58/1998, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. All'elezione dei Sindaci si procede come segue :

1. Dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e due supplenti.
2. Dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti alla riunione.

gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista nè possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di Sindaco Effettivo in altre cinque società o enti, i cui titoli siano ammessi alle negoziazioni di un mercato regolamentato iscritto nell'elenco previsto dagli articoli 63 e 67 del Decreto Legislativo 58/1998, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò è fatta menzione nell'avviso di convocazione. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. All'elezione dei Sindaci si procede come segue :

1. Dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e due supplenti.
2. Dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Le deliberazioni del Collegio sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti alla

<p>Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei Sindaci Effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa fatta salva la riserva di cui al secondo comma del presente articolo. Qualora venga presentata un'unica lista, l'intero Collegio Sindacale viene nominato da detta lista. Nel caso non venga presentata alcuna lista l'assemblea delibera a maggioranza dei votanti escludendo dal computo gli astenuti. La retribuzione per i Sindaci Effettivi è stabilita dall'assemblea.</p>	<p>riunione.</p> <p>Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei Sindaci Effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa fatta salva la riserva di cui al secondo comma del presente articolo. Qualora venga presentata un'unica lista, l'intero Collegio Sindacale viene nominato da detta lista. Nel caso non venga presentata alcuna lista l'assemblea delibera a maggioranza dei votanti escludendo dal computo gli astenuti. La retribuzione per i Sindaci Effettivi è stabilita dall'assemblea.</p> <p>Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle seguenti condizioni:</p> <p>a) che sia consentito ai partecipanti di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione necessaria;</p> <p>b) che sia consentita la partecipazione in tempo reale alla discussione nel rispetto del metodo collegiale.</p> <p>Le riunioni si tengono nel luogo in cui si trova il Presidente o, in sua assenza, il Sindaco più anziano di età.</p>
---	--

Nota:

La modifica recepisce quanto richiesto dall'art. 148 comma 3 lett. b) e c) del D. Lgs. 24/2/1998 n. 58, come riformulato dall'art. 9.77 del D.Lgs. 6/2/2004 n. 37, essendo stati ampliati i requisiti di indipendenza dei Sindaci e quindi le cause di decadenza della carica in caso di difetto di detti requisiti.

L'ultimo comma consente che le riunioni del Collegio Sindacale si svolgano anche con mezzi di telecomunicazione, come previsto dall'art. 2404 Codice Civile.

*Testo vigente**Nuovo testo*

	<p>ARTICOLO 22- CONTROLLO CONTABILE</p> <p>Il controllo contabile è esercitato a norma di legge.</p>
--	---

Nota:

Si propone di inserire un articolo sul tema del “controllo contabile” allo scopo di evidenziare l'autonomia di tale attività che, come accadeva prima dell'entrata in vigore della Legge Vietti, nelle società con titoli quotati su mercati regolamentati, continua ad essere esercitata dalla società di revisione.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, Vi chiediamo di approvare il seguente testo di deliberazione

"L'assemblea straordinaria degli azionisti della Società "CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.p.A.“

- vista ed approvata la relazione del Consiglio di Amministrazione,
- visto e preso atto del parere del Collegio Sindacale,

delibera

- 1) di modificare parzialmente la delega conferita al Consiglio di Amministrazione dall'assemblea straordinaria del 18 luglio 2000 e di cui al verbale a rogito Notaio Bruno Galleano di Torino in pari data n. 91932 di Rep., registrato a Torino 21 luglio 2000 al n. 4671, attribuendo al Consiglio medesimo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili o con warrant, anche in valuta estera, se ammesse dalla legge, con correlato aumento del capitale sociale, per il periodo di cinque anni a decorrere dalla citata data del 18 luglio 2000 ed entro i limiti fissati dalla normativa vigente al momento della deliberazione consiliare.

- 2) di modificare, conseguentemente alla parziale rettifica di cui sopra, il primo comma della lettera b) dell'art. 16 dello statuto sociale come segue:
"Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, per il periodo di cinque anni dal 18 luglio 2000, di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili o con warrant, anche in valuta estera, se ammesse dalla legge, con correlativo aumento del capitale sociale, fino ad un ammontare che, tenuto conto delle obbligazioni in circolazione alla data della deliberazione di emissione, non ecceda i limiti fissati dalla normativa vigente."
Invariato nel resto il testo dell'articolo.

- 3) di abrogare il vigente statuto sociale della CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.p.A. e di approvare il nuovo testo dello statuto sociale, articolo per articolo nel suo complesso così come allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale
- 4) di dare mandato al Presidente Luigi Luzzati ed al Consigliere Delegato Riccardo Pozzoli perchè abbiano ad accettare ed introdurre nella delibera come sopra assunta e nell'allegato statuto, le modificazioni di carattere formale che si rendessero necessarie ai fini dell'iscrizione e pubblicazione ai sensi di legge.

11 maggio 2004

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Luigi Luzzati

Allegato:
Statuto Sociale

CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.p.A.

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 1- DENOMINAZIONE

E' costituita una società per azioni sotto la denominazione "CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. - S.p.A.".

ARTICOLO 2- SEDE

La società ha sede nel Comune di Torino.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire, modificare o sopprimere in Italia ed all'estero sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie, dipendenze di ogni genere.

ARTICOLO 3- OGGETTO

La società ha per oggetto la produzione, il trattamento, la lavorazione, la commercializzazione del latte comunque trattato e dei prodotti lattiero-caseari e alimentari in genere. La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari e immobiliari necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi inclusa l'assunzione di partecipazioni in società aventi oggetto sociale affine al proprio o strumentali per la propria attività (compreso il rilascio di garanzie personali o reali anche nell'interesse di terzi e l'assunzione di mutui e finanziamenti anche ipotecari) con tassativa esclusione dell'attività fiduciaria e professionale riservata ex lege, della raccolta del risparmio tra il pubblico, dell'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività dalla legge qualificata come "attività finanziaria".

ARTICOLO 4- DURATA

La società ha durata fino a tutto il trentun dicembre duemilacinquanta. Potrà essere prorogata una o più volte mediante deliberazione dell'assemblea.

TITOLO II

CAPITALE - AZIONI

ARTICOLO 5- CAPITALE

Il capitale sociale è di euro 20.600.000 (ventimilioneisecentomila) diviso in numero 10.000.000 (diecimilioni) di azioni da euro 2,06 (due virgola zero sei) cadauna. L'assemblea straordinaria del 18 luglio 2000 ha conferito al Consiglio di Amministrazione deleghe ex articolo 2443 e articolo 2420 ter Codice Civile, così come previsto al successivo articolo 16° del presente statuto.

ARTICOLO 6- AUMENTO DEL CAPITALE

Nel caso di aumento di capitale, deliberato dall'assemblea, le norme e le condizioni relative all'emissione del nuovo capitale, le date e le modalità dei versamenti sono determinate dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 7- RIDUZIONE DEL CAPITALE

L'assemblea potrà deliberare la riduzione del capitale sociale con le modalità stabilite dalla legge.

ARTICOLO 8-RECESSO DEL SOCIO

Il diritto di recesso può essere esercitato dal socio nei casi e con le modalità previste dalle norme vigenti.

Non compete tuttavia il diritto di recesso al socio che non ha concorso all'approvazione della delibera riguardante la proroga della durata della società e/o l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. all'indirizzo della sede sociale, indicando, tra l'altro, gli estremi del deposito della certificazione di appartenenza al sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione per le azioni per le quali esercita il recesso, presso un intermediario abilitato, con vincolo di indisponibilità finalizzato al recesso.

Il diritto di recesso ha effetto nei confronti della società il quindicesimo giorno successivo alla data in cui è stata ricevuta dalla società la raccomandata A.R. inviata dal socio recedente, fermo il disposto dell'articolo 2437 bis terzo comma, codice civile.

TITOLO III ASSEMBLEA

ARTICOLO 9- ASSEMBLEA

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, dal o da uno dei Vice Presidenti o da uno dei Consiglieri Delegati almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per la trattazione degli argomenti previsti dalla legge.

Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'assemblea ordinaria può essere convocata oltre i 120 giorni, ma entro i 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea straordinaria è convocata per la trattazione delle materie per la stessa previste dalla legge o dal presente statuto.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, mediante avviso da pubblicarsi nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul quotidiano "LA STAMPA", contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione può indicare anche le date delle eventuali ulteriori convocazioni.

Per essere ammessi all'assemblea i soci devono presentare la certificazione di appartenenza al sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione rilasciata per l'intervento in assemblea al più tardi due giorni prima di quello stabilito per l'adunanza da un intermediario abilitato. Le azioni rappresentate dalla certificazione rimangono indisponibili sino al termine dell'assemblea. Ogni socio che abbia diritto di intervento in assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona ai sensi di legge.

La costituzione dell'assemblea e la validità delle deliberazioni sono regolate dalla legge, salvo che per la nomina di Amministratori, cui si applica il comma seguente e per la nomina del Collegio Sindacale cui si applica quanto previsto dall'articolo 21. Sono eletti Amministratori coloro che ottengono la maggioranza dei voti espressi, escludendo dal computo gli astenuti.

L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, collegati sia in audio sia in video, alle seguenti condizioni delle quali si deve dare atto nei verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, che redigono il verbale;
- che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che il Segretario possa verbalizzare correttamente gli eventi assembleari;
- che gli intervenuti possano partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno e possano visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere la riunione svolta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario;
- che in ogni luogo sia compilato un foglio delle presenze.

ARTICOLO 10- PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, da altra persona designata dall'assemblea medesima. Il Presidente è assistito da un Segretario o da un Notaio.

Il Presidente dell'assemblea anche servendosi di appositi incaricati:

- accerta l'identità e la legittimazione di presenti;
- accerta se l'assemblea è regolarmente costituita e in numero legale per deliberare ;
- dirige e regola lo svolgimento dell'assemblea;
- stabilisce le modalità (comunque palesi) delle votazioni e proclama i risultati delle stesse.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 11- ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici membri secondo quanto delibera l'assemblea all'atto della nomina.

Gli Amministratori durano in carica per un periodo massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

L'assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata in carica. Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, può aumentare tale numero. I nuovi Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. L'assemblea determina il compenso spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 12- POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione esercita i poteri, funzioni ed attribuzioni relativi all'amministrazione tanto ordinaria che straordinaria della società, fatta solamente eccezione per quelle attribuzioni che per legge o per disposizione statutaria sono devolute all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le delibere concernenti:

- la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile;
- il trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio nazionale;
- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori –oltre al Presidente, Vice Presidente e Amministratori delegati- e i dirigenti hanno la rappresentanza della società, ai sensi dei successivi articoli 17 e 18 delle Statuto Sociale;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

ARTICOLO 13- CARICHE SOCIALI E DELEGHE DI POTERI

Il Consiglio di Amministrazione, ove non sia stato provveduto in sede di assemblea, nomina tra i suoi componenti un Presidente. Può nominare uno o più Vice Presidenti e/o uno o più Amministratori Delegati. Il Consiglio nomina altresì, anche di volta in volta, il Segretario scelto anche al di fuori dei suoi componenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni vengono svolte dal Vice Presidente più anziano; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dall'Amministratore con maggiore anzianità di carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio provvede a norma di legge.

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri al Presidente, ai Vice Presidenti, a uno o più Amministratori Delegati e a uno o più componenti fissandone attribuzioni e retribuzioni.

Il Consiglio può altresì nominare un Comitato Esecutivo fissandone i poteri, il numero dei componenti e le modalità di funzionamento.

ARTICOLO 14- RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato anche fuori della sede sociale, in Italia o all'estero dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Il Consiglio e, ove nominato, il Comitato Esecutivo, può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o da almeno due dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Le convocazioni si fanno con lettera raccomandata, trasmissione telefax o posta elettronica, spediti almeno quattro giorni prima (in caso di urgenza con telegramma, trasmissione telefax o posta elettronica spediti almeno un giorno prima) di quello dell'adunanza al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco Effettivo in carica. Il Consiglio può tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i Sindaci Effettivi in carica. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci. In difetto sono presiedute da altro Amministratore delegato dal Consiglio.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e, ove nominato, quelle del Comitato Esecutivo, possono tenersi per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere, visionare e trasmettere documentazione. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

ARTICOLO 15- OBBLIGHI INFORMATIVI

Gli Amministratori devono riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con periodicità almeno trimestrale in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, oppure, qualora particolari esigenze di tempestività lo rendano preferibile, anche in via diretta, in forma scritta o verbale e/o telefonicamente sull'attività svolta e su quant'altro richiesto dalla Legge.

ARTICOLO 16- DELEGHE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'assemblea straordinaria del 18 luglio 2000 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione per il periodo di cinque anni dalla data dell'assemblea a) la facoltà ex articolo 2443 Codice Civile di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un massimo di Euro 26.000.000 (ventiseimilioni) di valore nominale in via gratuita e/o a pagamento, con o senza sovrapprezzo, con

facoltà agli Amministratori di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione, il godimento, l'eventuale destinazione dell'aumento del capitale sociale al servizio della conversione di obbligazioni emesse anche da terzi sia in Italia che all'estero, nonchè al servizio di buoni di sottoscrizione (warrant) e di determinare le riserve e i fondi disponibili da imputare a capitale e il loro ammontare. Più in generale, definire modalità, termini e condizioni dell'aumento del capitale sociale;

b) la facoltà ex articolo 2420 ter Codice Civile di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili o con warrant, anche in valuta estera, se ammesse dalla legge, con correlativo aumento del capitale sociale, fino a un ammontare che, tenuto conto delle obbligazioni in circolazione, alla data della deliberazione di emissione non ecceda i limiti fissati dalla normativa all'epoca vigente. Più in generale definire modalità, termini e condizioni dell'emissione del prestito obbligazionario e il suo regolamento.

ARTICOLO 17- RAPPRESENTANZA LEGALE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società. La rappresentanza legale è inoltre affidata ai Vice Presidenti, agli Amministratori Delegati e a chi altro designato dal Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti singolarmente, congiuntamente con altro soggetto avente poteri abbinati negli altri casi.

ARTICOLO 18- DIREZIONE

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori Generali, determinandone i poteri anche di rappresentanza.

ARTICOLO 19- COMITATO ESECUTIVO

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo, fissandone il numero dei membri, i poteri e le mansioni. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, e di esso fanno parte i Vice Presidenti e i Consiglieri delegati, se nominati. Le sedute del Comitato Esecutivo sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti alla riunione.

ARTICOLO 20- MEDAGLIE DI PRESENZA

Ai Consiglieri è riconosciuto un gettone di presenza per ogni seduta di Consiglio alla quale ciascun Consigliere abbia partecipato, l'ammontare del quale è determinato dall'assemblea dei soci.

TITOLO V COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE.

ARTICOLO 21- SINDACI

Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci Effettivi e tre Supplenti che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco Effettivo e di un Supplente. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ogni azionista, nonchè gli azionisti appartenenti a un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista nè possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in

una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di Sindaco Effettivo in altre cinque società o enti, i cui titoli siano ammessi alle negoziazioni di un mercato regolamentato iscritto nell'elenco previsto dagli articoli 63 e 67 del Decreto Legislativo 58/1998, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò è fatta menzione nell'avviso di convocazione. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. All'elezione dei Sindaci si procede come segue :

1. Dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e due supplenti.
2. Dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Le deliberazioni del Collegio sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti alla riunione.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei Sindaci Effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa fatta salva la riserva di cui al secondo comma del presente articolo. Qualora venga presentata un'unica lista, l'intero Collegio Sindacale viene nominato da detta lista. Nel caso non venga presentata alcuna lista l'assemblea delibera a maggioranza dei votanti escludendo dal computo gli astenuti.

La retribuzione per i Sindaci Effettivi è stabilita dall'assemblea.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che sia consentito ai partecipanti di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione necessaria;
- b) che sia consentita la partecipazione in tempo reale alla discussione nel rispetto del metodo collegiale.

Le riunioni si tengono nel luogo in cui si trova il Presidente o, in sua assenza, il Sindaco più anziano di età.

ARTICOLO 22- CONTROLLO CONTABILE

Il controllo contabile è esercitato a norma di legge.

TITOLO VI BILANCIO ED UTILI
--

ARTICOLO 23- ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude al trentun dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 24- DESTINAZIONE UTILI

Gli utili netti sono destinati nel modo seguente :

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il resto agli azionisti, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea.

ARTICOLO 25- DIVIDENDI

Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione dell'utile ai soci. I dividendi non riscossi entro i cinque anni successivi al giorno in cui sono divenuti esigibili, si prescrivono a favore della società con imputazione alla riserva straordinaria. Quando si verificano le condizioni previste dall'articolo 2433 bis, primo comma, Codice Civile, potranno essere distribuiti acconti sui dividendi con le modalità e le procedure determinate dal citato articolo.

<p style="text-align: center;">TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI</p>

ARTICOLO 26- DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

ARTICOLO 27- SCIoglimento

In caso di scioglimento della società, l'assemblea nomina un liquidatore, ne determina i poteri, ne fissa il compenso e impartisce direttive per la liquidazione.

ARTICOLO 28- RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto e regolato dal presente statuto, viene fatto espresso richiamo alle disposizioni di legge.